

Cuneo, 13 settembre 2017

CIRCOLARE N. 47/2017

OGGETTO: Lavoro - Lussemburgo - Estensione della disciplina del distacco transnazionale dei lavoratori.

Il Granducato del Lussemburgo ha recepito la Direttiva Europea 2014/67/UE del 14 maggio 2014 sul distacco transnazionale dei lavoratori prevedendo una serie di obblighi a carico delle imprese straniere che, come precisato per le vie brevi dall'IRU - *World's Road Transport Organisation*, si applicano sia in caso di cabotaggio che in caso di trasporti internazionali da e verso il Lussemburgo con esclusione del solo transito.

Una **guida completa** dei nuovi adempimenti è consultabile sul sito dell'Ispettorato del Lavoro lussemburghese (all'indirizzo <https://guichet.itm.lu/edetach/>), presso il quale è presente anche l'apposita piattaforma denominata **e-detachement** alla quale le imprese straniere devono registrarsi prima dell'inizio del distacco comunicando una serie di dati tra cui:

- riferimenti dell'impresa distaccante e generalità dei dipendenti distaccati;
- data di inizio e durata prevista del distacco;
- riferimenti del referente dell'impresa sul territorio lussemburghese per la conservazione delle buste paga e dei documenti attestanti il rispetto del salario minimo lussemburghese.

Si rammenta che secondo la legislazione lussemburghese le imprese straniere che effettuano attività di distacco in Lussemburgo devono corrispondere ai lavoratori distaccati una retribuzione non inferiore al salario minimo garantito che è uguale per tutti i settori (attualmente pari a 11,55 euro lordi l'ora per il lavoratori non qualificati ed a **13,86 euro lordi l'ora per i lavoratori qualificati**).

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale della **Inspection du travail et des mines** lussemburghese (<http://www.itm.lu/en/home/detachement.html>) ove è reperibile la sezione **F.A.Q.**, con numerosi chiarimenti in merito alla normativa giuslavoristica applicabile in caso di distacco transnazionale di lavoratori.

Lorenzo Mana
Ufficio legale